

**APPALTI: Contratti della P.A. - Secondo classificato - Subentro - Nozione - Dopo che è venuto meno il precedente rapporto contrattuale - Condizioni proposte dal subentrante - Nuovo affidamento - Artt. 119 e 120 c.p.a. - Applicabilità.**

**Tar Piemonte - Torino, Sez. II, 2 marzo 2022, n. 169**

- in *Urbanistica e appalti*, 4, 2022, pag. 543 e ss., con commento di *Maurizio Zoppolato, Il subentro del secondo classificato ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 e la confusione con il subentro per inefficacia del contratto.*

*“[...] In materia di gare pubbliche, la nozione di "subentro" ex art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 va intesa in senso atecnico e non strettamente lessicale, valendo a designare un nuovo contratto per la prosecuzione e l'esaurimento delle lavorazioni, non già una vicenda stricto sensu modificativa sul piano soggettivo del rapporto contrattuale già in essere. I termini del subentro non possono che essere quelli espressi dall'offerta dell'impresa subentrante, sicché detto subentro deve avvenire secondo le condizioni della gara originaria e l'offerta fatta dal subentrante in quella gara originaria” [...].*

*Il provvedimento impugnato, pertanto, contiene l'individuazione del migliore offerente cui affidare, in scorrimento della graduatoria, il nuovo contratto.*

*Sul piano processuale, pertanto, non vi sono ragioni per non considerarlo al pari di un provvedimento di affidamento, ai sensi degli artt. 119 e 120 c.p.a. che in maniera generale includono nel regime speciale previsto per i contratti pubblici “gli atti delle procedure di affidamento, [...], relativi a pubblici lavori, servizi o forniture” [...].*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Novara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. La S.s.d. Sport Management S.p.A è risultata concessionaria della gestione di alcune palestre ubicate in Novara, nell'impianto sportivo comunale denominato “Terdoppio – Novara Arena e Piscine coperte e scoperta”, in forza della determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 20 del 28.08.2020, per il periodo 01.07.2020-31.05.2022.

Il rapporto concessorio, sorto a valle di una procedura ad evidenza pubblica, è stato avviato in via d'urgenza con la consegna dell'immobile alla Sport Management in data 05.10.2021.

Con Determina dirigenziale n. 77 del 02.07.2021 il Comune di Novara ha disposto l'anticipata "risoluzione del contratto" di concessione poiché *"dal 01/09/2020 ad oggi non è mai stato versato al Comune di Novara nessun canone mensile che doveva essere corrisposto in dodici rate mensili anticipate"*. Con il medesimo provvedimento, la concessione delle palestre è stata affidata all'operatore economico classificatosi al secondo posto nella procedura di evidenza pubblica, odierna controinteressata.

2. Avverso il citato provvedimento è insorta l'interessata con ricorso notificato il 01.10.2021, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con il quale lamenta in cinque motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi motivi, instando altresì per la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto *medio tempore* sottoscritto con la controinteressata e il rilascio di misure cautelari (cui la ricorrente ha rinunciato nel corso della camera di consiglio del 03.11.2021).

Per resistere al gravame si è costituito il Comune di Novara (il 28.10.2021) che eccepisce altresì inammissibilità ed irricevibilità del ricorso. Ha fatto seguito il deposito di memoria della ricorrente che dichiara la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento ed il persistere dell'interesse all'accertamento dell'illegittimità degli atti ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a., e chiede la conversione del rito.

All'udienza pubblica del 08.02.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è in parte irricevibile ed in parte infondato.

4. Il Collegio esamina preliminarmente le eccezioni di rito sollevate dall'amministrazione resistente.

L'amministrazione eccepisce la tardività del ricorso, nella parte in cui viene impugnato l'affidamento alla controinteressata nonché l'inammissibilità dello stesso, con riferimento alla restante parte, per carenza di interesse non residuando la possibilità di ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto sottoscritto con la controinteressata.

L'eccezione di irricevibilità è fondata.

4.1 La DD. n. 77/2021, notificata al ricorrente il 02.07.2021, contiene due determinazioni distinte entrambe oggetto di gravame: a) la risoluzione anticipata del contratto di concessione; b) l'affidamento alla controinteressata, seconda in graduatoria, per il periodo 01.07.2021 -31.05.2022.

L'affidamento del contratto ad un soggetto utilmente collocato in graduatoria dopo che, per qualunque ragione, il precedente rapporto contrattuale sia venuto meno, è una eventualità che l'ordinamento dei contratti pubblici prende in considerazione.

Ne costituisce paradigma normativo il dettato dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 che, ai sensi dell'art. 164, comma 2 del medesimo decreto (che così recita: *“alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”*) risulta applicabile anche alle concessioni di servizi, in assenza di soggetti finanziatori (ai sensi dell'art. 176, comma 8 del Codice dei Contratti), come nel caso di specie.

La giurisprudenza ha specificato che in tali evenienze il “subentro” debba essere tecnicamente e proceduralmente inteso come nuovo affidamento. *“In materia di gare pubbliche, la nozione di “subentro” ex art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 va intesa in senso atecnico e non strettamente lessicale, valendo a designare un nuovo contratto per la prosecuzione e l'esaurimento delle lavorazioni, non già una vicenda stricto sensu modificativa sul piano soggettivo del rapporto contrattuale già in essere. I termini del subentro non possono che essere quelli espressi dall'offerta dell'impresa subentrante, sicché detto subentro deve avvenire secondo le condizioni della gara originaria e l'offerta fatta dal subentrante in quella gara originaria”* (Cons. Stato Sez. V, 23/03/2021, n. 2476).

Il provvedimento impugnato, pertanto, contiene l'individuazione del migliore offerente cui affidare, in scorrimento della graduatoria, il nuovo contratto.

Sul piano processuale, pertanto, non vi sono ragioni per non considerarlo al pari di un provvedimento di affidamento, ai sensi degli artt. 119 e 120 c.p.a. che in maniera generale includono nel regime speciale previsto per i contratti pubblici *“gli atti delle procedure di affidamento, [...], relativi a pubblici lavori, servizi o forniture”*. La giurisprudenza infatti in più occasioni ha fornito una interpretazione estensiva di tale nozione fino a comprendere ogni atto della sequenza procedimentale che preceda la stipula del contratto. *“[...] appare manifestamente irrazionale assoggettare a termini differenziati, ed in particolare esentare alcuni atti della procedura di gara dal dimezzamento del termine per ricorrere ai sensi del citato art. 120, comma 5, pur a fronte dell'unitaria esigenza di politica legislativa di celere definizione del contenzioso relativo all'attività contrattuale della pubblica amministrazione. Si tratta in particolare dell'esigenza che è alla base della specialità del rito appalti e della conseguente deroga prevista in*

*materia rispetto al termine ordinario per ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa (in senso analogo si è espressa la sopra citata pronuncia di questa Sezione del 9 maggio 2017, n. 2119)”* (Cons Stato 24/05/2017, sent. n. 2444).

Orbene il provvedimento, notificato in data 02.07.2021 (cfr. doc. n. 19 di parte resistente), doveva essere impugnato, ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, vale a dire entro il 02.09.2021 (considerando la sospensione dei termini feriali). Il ricorso è stato notificato il 01.10.2021 quando oramai i termini decadenziali appena indicati erano spirati.

L’eccezione di irricevibilità del ricorso pertanto, nella parte in cui si impugna l’aggiudicazione in favore della controinteressata, è fondata.

4.2 L’amministrazione eccepisce altresì carenza di interesse, per la parte in cui si impugna il provvedimento di risoluzione della concessione, in considerazione del fatto che essendo oramai divenuta definitiva e non più impugnabile la aggiudicazione in favore della controinteressata la ricorrente non potrebbe ambire al bene della vita di cui si controverte, vale a dire l’affidamento e/o la prosecuzione del rapporto contrattuale, considerando altresì che il giudice amministrativo non potrebbe più dichiarare l’inefficacia dell’eventuale contratto sottoscritto con il nuovo contraente.

Il collegio rileva, come sopra accennato, che con la memoria depositata il 22.01.2022 la ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dell’atto impugnato e formula espressa istanza ai sensi dell’art. 34, comma 3 c.p.a. per la conversione della domanda in accertamento dell’illegittimità degli atti a fini risarcitori.

Per tali ragioni l’esame della eccezione di inammissibilità per carenza di interesse non risulta più attuale ed utile ai fini del presente giudizio.

5. Come sopra evidenziato nella memoria depositata in data 22.01.2022 la ricorrente, evidenziando la prossima scadenza naturale del rapporto concessorio oggetto di aggiudicazione (segnatamente al 31.05.2022) e la conseguente sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, formula una istanza di accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3 c.p.a. a fini risarcitori (nell’istanza si legge, infatti, che *“questi elementi fanno ritenere ormai insussistente un interesse della ricorrente a conseguire utilmente il reintegro nella gestione. Permane, invece, l’interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia giurisdizionale che accerti l’illegittimità del provvedimento impugnato e l’insussistenza dell’inadempimento da parte della Sport Management, ai fini risarcitori. Tanto, anche in ragione della attuale procedura di concordato preventivo che interessa la Sport Management e che impone, nell’interesse dei creditori, la tutela del patrimonio societario”*).

L’art. 34, comma 3, c.p.a. infatti, prevede che *“quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità*

*dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori*". Costituisce presupposto per la conversione della domanda di annullamento la sopravvenuta inutilità della pronuncia demolitoria per il ricorrente.

Il Collegio ritiene di poter accogliere tale istanza in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale che - enfatizzando la necessità di una esplicita richiesta di parte e della ricorrenza, almeno potenziale, dei presupposti per una concreta azione risarcitoria - sostiene che *“l'ipotesi disciplinata dall'art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) (il sindacato di legittimità dell'atto amministrativo può essere compiuto anche solo ove ne sussista l'interesse ai fini risarcitori, e dunque operando una conversione dell'azione di annullamento in azione di accertamento) si configura alla stregua di una emendatio libelli, in quanto non viene introdotta una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, nel senso che il mero accertamento dei vizi, in luogo dell'annullamento, non introduce né un petitum diverso, né una causa petendi fondata su fatti costitutivi differenti. Si realizza, in altri termini, una variazione in senso riduttivo del petitum originario, al fine di renderlo adeguato alle sopraggiunte necessità di soddisfacimento del bisogno di tutela”* (TAR Umbria Sez. I Sent., 28/02/2014, n. 143, conforme Cons. Stato Sez. VI, 11/10/2018, n. 5854).

Il Collegio pertanto accoglie l'istanza e dispone la conversione del rito al fine di procedere all'accertamento di legittimità di cui all'art. 34, comma 3 c.p.a..

6. Nel merito il ricorso non è fondato.

7. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 97 della Costituzione, falsa applicazione del Capitolato d'onori e difetto di istruttoria.

La ricorrente dopo aver premesso che il rapporto concessorio si basa su una esecuzione in via d'urgenza, non essendo mai stato sottoscritto un contratto, lamenta l'illegittimità della risoluzione disposta dal Comune per mancato pagamento del corrispettivo, dal momento che nel capitolato non sarebbe rinvenibile una clausola risolutiva espressa prevista per questa fattispecie.

La doglianza non ha pregio.

L'art. 22 del capitolato (rubricato “Risoluzione del contratto e recesso”) al primo punto dispone: *“1. Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: [...] c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, mancato pagamento del corrispettivo di cui al precedente art 2, cessazione di attività; il Comune incamera il deposito cauzionale, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni; [...]”*. Al secondo punto prosegue *“il Comune di Novara si riserva inoltre di valutare e decidere l'immediata risoluzione del contratto anche nei seguenti casi: [...]”*.

Dalla lettura complessiva dell'articolo in commento emerge in maniera palese che il primo ed il secondo comma facoltizzano l'amministrazione (ed in alcuni casi anche la concessionaria) ad attivare il procedimento risolutorio ma che, in entrambi i casi, si tratti di "*immediata risoluzione del contratto*" come esplicitato dall'uso dell'avverbio "*anche*" nel primo periodo del secondo comma.

Per giurisprudenza consolidata, ai fini dell'interpretazione dei contratti pubblici, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato prima di tutto all'interno delle singole clausole e poi alla luce dell'intero contesto contrattuale. Per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato.

Il legislatore ha fissato una ordinazione gerarchica delle regole di ermeneutica contrattuale e attribuito, nell'ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nel comma 1 dell'art. 1362 c.c., eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c. per il caso di concorrenza di una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito. Ciò comporta che qualora il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti - eventualmente confrontato con la "ratio" complessiva di una pluralità di clausole -sia ritenuto idoneo a rivelare con chiarezza e univocità la comune volontà degli stessi, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, non c'è bisogno di ricorrere al criterio sussidiario posto dal comma 2 dell'art. 1362 c.c. il quale attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (cfr. TAR Lombardia Milano Sez. II, 25/01/2021, n. 223, conforme: Cons. Stato Sez. IV, 19/02/2019, n. 1150).

Trattandosi pertanto di clausole risolutive espresse, la prima censura non è fondata.

8. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, la ricorrente lamenta sempre la violazione del Capitolato ed in particolare dell'art. 23, in quanto il Comune avrebbe omissso la ivi prevista comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 e 8 della L. n. 241/1990) e conseguente contraddittorio, né vi sarebbero tracce di una diffida ad adempiere (prevista all'art. 21 del capitolato).

Anche questa doglianza non ha pregio.

Occorre preliminarmente evidenziare che il riferimento alla diffida di cui all'art. 21 è inconferente in quanto la disposizione disciplina la diversa fattispecie relativa alla comminazione delle penali.

L'art. 23 della convenzione (rubricato "Modalità del provvedimento di risoluzione") prevede che *"L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati al concessionario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al concessionario nel domicilio legale indicato in contratto, salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni"*.

Nel caso di specie l'amministrazione comunale ha dedotto e dimostrato in giudizio che il provvedimento adottato è sorretto dalla motivazione del mancato pagamento dei canoni a partire dal mese di settembre 2020. Risulta ragionevole e credibile la posizione del Comune che evidenzia come, in un contesto di tutela degli interessi pubblici sottesi alla economica ed efficiente gestione dei servizi pubblici, tale rapporto non poteva che essere risolto poiché l'impresa non ha dato segnali di poter far fronte ai propri debiti.

Il tutto è dimostrato altresì dalla necessità della amministrazione di agire, a tutela del proprio credito, disponendo autoritativamente la compensazione dei canoni non pagati con il corrispettivo dalla medesima dovuto a Sport Management per i servizi presso altri impianti (piscine e "Arena", cfr. doc. n. 20 e 21 di parte resistente).

È appena il caso di evidenziare che l'art. 21 *octies* della l. n. 241/1990 dispone che *"Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"*.

Nel caso di specie l'amministrazione ha concretamente fornito elementi per dimostrare che la propria determinazione non sarebbe stata ragionevolmente diversa. *"L'omissione dell'avviso di procedimento non può giustificare l'annullamento ex art. 21-octies della L. 7 agosto 1990, n. 241, solo quando l'amministrazione dimostri in giudizio che esso in concreto sarebbe stato inutile non potendo il provvedimento avere un contenuto diverso da quello adottato"* (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 18/06/2021, n. 4212)

Quanto alla lamentata mancanza di contraddittorio occorre aggiungere che, come stabilito da questo Tribunale, *"l'art. 21-octies della L. n. 241 del 1990 deve essere interpretato nel senso di evitare che l'amministrazione sia onerata in giudizio di una prova diabolica, e cioè della dimostrazione che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso in relazione a tutti i possibili contenuti ipotizzabili, per cui si deve comunque porre previamente a carico del privato l'onere di indicare, quanto meno in termini di allegazione processuale, quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, se previamente comunicatogli, onde indirizzare l'amministrazione verso una decisione diversa da quella assunta"* (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 08/06/2021, n. 599).

Nel caso di specie parte ricorrente nulla allega a tali scopi mancando pertanto un principio di prova in tal senso.

Per tali ordini di ragioni la mancanza della comunicazione dell'avvio del procedimento non assume carattere invalidante.

9. Con il quarto ed il quinto motivo, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, la ricorrente lamenta l'insussistenza dell'inadempimento contestato dal Comune; la violazione del degli artt. 1175 e 1375 c.c. e del principio di buona fede e del legittimo affidamento; eccesso di potere per carenza dei presupposti, per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza.

Dopo aver dedotto che le difficoltà gestionali della Società sono dipese dalle chiusure degli impianti sportivi, disposte con DPCM del 25.10.2020 per ragioni connesse alla emergenza pandemica da covid-19, la ricorrente sostiene che, a causa della compensazione dei crediti vantati dall'amministrazione con i crediti vantati dalla Società in forza di un contratto di appalto per i servizi connessi alle piscine comunali, l'amministrazione ha potuto soddisfare le proprie pretese e pertanto non vi sarebbe sostanziale inadempimento.

L'amministrazione non avrebbe rispettato i canoni di correttezza e buona fede violando altresì il legittimo affidamento ingenerato nell'operatore economico dalla compensazione del credito citata.

La doglianza non ha pregio.

È condivisibile la difesa dell'amministrazione comunale che evidenzia come la compensazione abbia rappresentato una "*extrema ratio*" volta alla tutela delle casse pubbliche e non certo la modalità ordinaria di estinzione dell'obbligazione dovuta dalla ricorrente, essendo consapevole che la stessa avrebbe potuto incidere sulla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'altro rapporto contrattuale.

La risoluzione del contratto infatti poggia, al di là della causa immediata che l'ha generata (mancato pagamento dei canoni), anche sul venir meno della fiducia negoziale e sul fatto che i comportamenti che l'hanno causata si pongono in violazione dei doveri di buona fede e leale cooperazione, incompatibili con l'esigenza di tutelare l'interesse pubblico ad un'adeguata erogazione del servizio pubblico.

Non emerge pertanto alcun profilo di legittimo affidamento nel caso di specie. I rimedi compensativi posti in essere dall'amministrazione appaiono come soluzioni necessitate solo per tutelare il proprio credito, non emergendo alcun elemento che possa far propendere per una intenzione di proseguire il rapporto concessorio.



Per giurisprudenza costante, infatti, il principio della tutela del legittimo affidamento può operare solo nell'ottica di una leale collaborazione volta all'attuazione del rapporto obbligatorio e al soddisfacimento dell'interesse creditorio vantato dall'amministrazione. In altri termini un presupposto fondamentale per invocare tale tutela è la correttezza e l'assenza di colpa nel comportamento del privato. Alcn affidamento invece può essere invocato qualora l'attività dannosa della pubblica amministrazione è in qualche modo ingenerata in tutto o in parte dal comportamento del privato.

Il che è proprio quanto avvenuto nel caso di specie.

Di conseguenza a nulla valgono infine le doglianze della ricorrente che, in ragione dell'affidamento riposto nella possibile continuazione del rapporto concessorio, sostiene di non aver preso in considerazione né possibili revisioni delle condizioni contrattuali (come revisione del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. n. n. 50/2016) né i rimedi speciali, previsti sempre in tale ottica, dalla normativa emergenziale di cui all'art. 216 del D.L. n. 34/2016.

Sul punto è appena il caso di evidenziare che non appare credibile che un operatore economico, chiamato ad assumere la dovuta diligenza imprenditoriale (ex art. 1176 c.c.), possa aver omesso di attivare i rimedi di cui sopra sulla base di un asserito, ma non dimostrato, legittimo affidamento in un contesto di rapporti compromesso come quello delineato nella vicenda in esame.

Per tali ragioni anche il quarto ed il quinto motivo non sono fondati.

6. Conclusivamente il ricorso, nella parte in cui impugna la nuova aggiudicazione in favore della controinteressata è tardivo e deve pertanto essere dichiarato irricevibile; quanto alla domanda di accertamento ex art. 34, comma 3 c.p.a., previa conversione del rito, il ricorso non è fondato e la domanda deve essere rigettata.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

-. dichiara il ricorso parzialmente irricevibile nella parte in cui impugna la nuova aggiudicazione in favore della controinteressata;

- dispone la conversione del rito ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. e respinge la domanda di accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati;

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Novara che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Marcello Faviere, Referendario, Estensore

Martina Arrivi, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Marcello Faviere**

**IL PRESIDENTE**

**Gianluca Bellucci**

**IL SEGRETARIO**